

(N. 445)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla *XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica)* della Camera dei deputati nella seduta del 27 maggio 1949 (V. Stampato N. 293)

d'iniziativa dei deputati **CAVALLOTTI, SCOTTI Francesco e CUCCHI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 MAGGIO 1949

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani
riassunti ed assunti in servizio nelle aziende private.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, ed infine prorogato al 31 maggio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1950.

Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto dal 1° giugno 1949.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI